AVVERTENZA

*Il presente documento, redatto in collaborazione con Zitiello Associati Studio Legale, costituisce un modello contrattuale standard* ***per clientela retail*** *riservato agli associati di Assosim e, come tale, richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative e organizzative. Gli allegati costituiscono una parte integrante e particolarmente importante del seguente contratto la cui predisposizione, a causa delle specificità economiche e operative di ciascun intermediario, non può che essere interamente affidata a ciascun intermediario. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare adattamenti al presente contratto e coordinarlo con i vari allegati, anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale ed è stato predisposto sulla base della normativa in vigore alla data del 3 aprile 2023. Assosim e Zitiello e Associati Studio Legale declinano ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.*

Spettabile ([[1]](#footnote-1))

[*inserire dati della Banca / SIM*]

[⏺]

[⏺]

**PROPOSTA DI CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI *[E CUSTODIA* *E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E SOMME DI DENARO]***

*Inserire anagrafica e dati identificativi del cliente (tra cui il codice LEI ove richiesto dalla Normativa di Riferimento); in caso di cointestazione, andranno inseriti i dati di ciascun cointestatario e specificato se l’operatività sarà a firma disgiunta o congiunta.*

di seguito definito, anche in caso di cointestazione, il “**Cliente**”

**PREMESSO CHE**

1. [⏺] (di seguito definita [la *Banca /* la *SIM*]) è autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli ai sensi della Normativa di Riferimento (per tale intendendosi, fatte salve successive modifiche e integrazioni: la normativa europea e nazionale, di carattere primario e secondario, concernente la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e, comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, la “**MiFID 2**”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, “**MIFIR**”) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (di seguito, “**IDD**”**)** e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il “**TUB**”) e la relativa regolamentazione di attuazione; la normativa di carattere primario e secondario in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e i relativi provvedimenti di attuazione; la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 (di seguito, il “**GDPR**”) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni);
2. il Cliente ha esaminato, compreso e accettato i termini del presente contratto e, in tempo utile prima della sottoscrizione di quest’ultimo, ha preventivamente ricevuto, letto e compreso ([[2]](#footnote-2)): il documento contenente informazioni sulla [*Banca / SIM*] e i suoi servizi, sui sistemi di indennizzo degli investitori [*e di garanzia dei depositi*] cui aderisce la [*Banca / SIM*] sulla natura e i rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della clientela, [*sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela,*] sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sul trattamento dei reclami; la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, i “**Consulenti Finanziari**”); l’Allegato 1, che descrive i costi e gli oneri associati alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le informazioni circa gli incentivi ricevuti o corrisposti dalla [*Banca / SIM*]; l’Allegato 2, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali e l’Allegato 3 relativo alle linee di gestione;
3. gli aggiornamenti, se rilevanti, delle informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, [*sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela,*] sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sul trattamento dei reclami, sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, nonché le informazioni circa gli incentivi ricevuti o corrisposti dalla [*Banca / SIM*], ove dovuti, verranno consegnati in formato elettronico, [*a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in anagrafica; tramite messa a disposizione sull’area riservata del sito della Banca / SIM*]. Il Cliente ha in ogni caso la possibilità di richiedere, mediante la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dalla [*Banca / SIM*], che le suddette informazioni gli vengano fornite, a titolo gratuito, su supporto cartaceo;
4. il Cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del presente contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la propria situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento, incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità (di seguito, il “**Questionario**”);
5. il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all’acquisizione, da parte della [*Banca / SIM*], di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
6. il Cliente è stato debitamente informato, prima della conclusione del contratto, della correlazione esistente tra il rendimento atteso e la rischiosità di un investimento in prodotti e strumenti finanziari, tale per cui a un rendimento più alto corrisponde una maggiore esposizione al rischio di subire perdite;
7. sulla base delle informazioni fornitegli, [la *Banca* / la *SIM*] ha classificato il Cliente come “cliente al dettaglio”;
8. il Cliente ha fornito il suo assenso alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e ha espressamente acconsentito alla possibilità di esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione ([[3]](#footnote-3));
9. in caso di conclusione del presente contratto fuori sede, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, facendo pervenire alla [*Banca / SIM*] o al promotore finanziario una apposita comunicazione scritta;
10. in caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla [*Banca* / *SIM*] mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica purché confermata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.[[4]](#footnote-4)
11. tutte le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la Normativa di Riferimento impone il supporto durevole verranno consegnate, salva diversa ed espressa richiesta del Cliente, in formato elettronico, [*a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in anagrafica; tramite messa a disposizione sull’area riservata del sito della Banca / SIM*]. Il Cliente ha in ogni caso la possibilità di richiedere, mediante la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dalla [*Banca / SIM*], che le suddette informazioni gli vengano fornite, a titolo gratuito, su supporto cartaceo

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

il Cliente conferisce [*alla Banca / alla SIM*] l’incarico di prestare in suo favore il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento [*e di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro*], nei termini e alle condizioni che seguono. Nella prestazione dei servizi, il Cliente autorizza la [*Banca / SIM*] ad agire in nome proprio e per conto del Cliente.

**Sezione I - Norme generali**

**1. Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati indicati alla lettera b) delle premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**2. Rischi delle operazioni**

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui al documento informativo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

a) i servizi di cui al presente contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;

b) con riferimento alle operazioni aventi a oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di determinare per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità̀ di interessi in acquisto e in vendita.

**3. Identificazione del Cliente**

All’atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è tenuto a fornire alla [*Banca / SIM*] i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità della Normativa di Riferimento e delle vigenti disposizioni di legge, previo rilascio di apposita procura speciale. Il Cliente potrà indicare soggetti autorizzati a rappresentarlo anche nel corso del rapporto con la [*Banca / SIM*]; in tali casi la comunicazione dei dati identificativi degli stessi alla [*Banca / SIM*] avverrà al momento della designazione. Qualora rientri nell’ambito dei soggetti ai quali deve essere attribuito il Codice LEI, il Cliente prende atto che la [*Banca / SIM*] potrà prestare i servizi di cui al presente contratto e adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento solo dopo aver acquisito il Codice LEI del Cliente.

**4. Cointestazione**

4.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla [*Banca / SIM*] a uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

4.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite soltanto da uno di essi.

4.3 Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, ciascuno dei cointestatari singolarmente può disporre del patrimonio in gestione con piena liberazione della [*Banca / SIM*] anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla [*Banca / SIM*] da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

4.4 In caso di opposizione formulata per iscritto da uno dei cointestatari, la [*Banca / SIM*] potrà eseguire l’ordine o l’istruzione fornita dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatari. L’opposizione non ha effetto nei confronti della [*Banca / SIM*] finché questa non abbia ricevuto la suddetta comunicazione e non sia decorso il termine ragionevolmente necessario per provvedere.

4.5 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.

4.6 Nei casi di cui al precedente comma, la [*Banca / SIM*] deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R. [*oppure: Nei casi di cui al comma precedente, per la sola parte caduta in successione (quota di pertinenza del cointestatario deceduto), la [Banca/SIM] deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal rappresentante della comunione ereditaria o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, ovvero nel caso in cui l’incarico originario prevedesse per i cointestatari la possibilità di operare solo congiuntamente. Resta inteso che per la parte non caduta in successione ai sensi di legge, il cointestatario rimarrà libero di disporne in via esclusiva trattandosi di quota di sua esclusiva pertinenza, potendo altresì richiederne il trasferimento*].

4.7 In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari del rapporto di cui al presente contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla [*Banca / SIM*], finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari.

4.8 Il Cliente riconosce che, in caso di cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto, i titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del presente contratto saranno intestati a favore del primo intestatario come indicato in anagrafica *[e, in caso di istruzione specifica, a favore del cointestatario che ha impartito la disposizione di acquisto o di sottoscrizione dei suddetti titoli, salvo diverse istruzioni di quest’ultimo*].

**5. Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto**

5.1 Il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai clienti. Quando il contratto è intestato congiuntamente a più persone, esse potranno disporre del Portafoglio (come tale termine è definito nel paragrafo 17.3 che segue) solo congiuntamente.

5.2 Il Cliente riconosce che, in caso di cointestazione con facoltà di utilizzo congiunto, i titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del presente contratto saranno intestati a favore del primo intestatario come indicato in anagrafica *[e, in caso di istruzione specifica, a favore del cointestatario che ha impartito la disposizione di acquisto o di sottoscrizione dei suddetti titoli, salvo diverse istruzioni di quest’ultimo*].

5.3 I cointestatari potranno concordemente nominare per iscritto un rappresentante comune. La revoca dell’incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dell’incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, saranno efficaci nei confronti della [*Banca / SIM*] dal momento della ricezione della relativa comunicazione effettuata per iscritto, salva la possibilità da parte della [*Banca / SIM*] di verificare la correttezza delle informazioni ricevute.

5.4 Quando, rispetto a istruzioni di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatari, la [*Banca / SIM*] potrà eseguire tali ordini solo se approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione.

**6. Conflitti di interesse**

6.1 La [*Banca / SIM*] adotta, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse (la cui sintesi è stata illustrata e consegnata al Cliente prima della conclusione del contratto), ogni misura idonea a identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la [*Banca / SIM*], inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della [*Banca / SIM*] al momento della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la [*Banca / SIM*] fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

6.2 La [*Banca / SIM*], ove le misure adottate ai sensi dell’art. 6.1 non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste nel cui contesto sorge il conflitto d’interessi.

6.3 Ove l’istruzione specifica venga impartita dal Cliente telefonicamente, la [*Banca / SIM*] fornirà al Cliente l’informativa sul conflitto di interessi di cui all’art. 6.2 telefonicamente. Tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto durevole.

6.4 Il Cliente, pertanto, pienamente informato e consapevole dei conflitti di interesse nei quali può incorrere la [*Banca / SIM*] nella prestazione dei servizi di cui al presente contratto, nonché delle conseguenze e dei rischi degli stessi, preso atto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla [*Banca / SIM*], condividendola, autorizza la Banca ad effettuare, rimossa sin d’ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1394 e 1395 c.c., con o per conto del Cliente, le operazioni in conflitto di interessi, come indicate nel documento consegnato prima della conclusione del contratto.

**7. Compensi, spese e incentivi**

7.1 Il compenso per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla [*Banca / SIM*] è dettagliatamente specificato nell’Allegato 1. In tale Allegato sono contenute le informazioni, espresse in forma aggregata, previste dalla Normativa di Riferimento, in materia di costi e oneri nonché quelle riguardanti l’esistenza, la natura e il metodo di calcolo degli eventuali benefici non monetari di minore entità accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

7.2 Nella prestazione del servizio, la [*Banca / SIM*] non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi. Nel rendiconto di cui all’art. 20 del presente contratto, la Banca specificherà gli eventuali incentivi ricevuti e immediatamente retrocessi al Cliente e gli eventuali benefici non monetari di entità minima legittimamente ricevuti ai sensi della Normativa di Riferimento.

7.3 Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla [*Banca / SIM*] ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla [*Banca / SIM*] di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto.

7.4 È fatto divieto al Cliente di consegnare ai Consulenti Finanziari, di cui la [*Banca / SIM*] o altro intermediario eventualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento che non siano intestati o girati alla [*Banca / SIM*], muniti della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

**8. Durata del contratto, recesso e risoluzione**

8.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere con preavviso scritto di almeno [7/15] giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione via raccomandata A/R, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

8.2 La [*Banca / SIM*] potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A/R o per PEC, in caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento alla [*Banca / SIM*] delle commissioni e delle spese dovute.

8.3 In ogni caso di scioglimento del presente contratto, la [*Banca / SIM*], se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l’esercizio del mandato a vendere di cui all’art. 9, fatto salvo l’obbligo del Cliente di rimborsare le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni [*Su richiesta del Cliente che intenda estinguere i conti aperti presso la propria banca depositaria ai sensi della successiva Sezione III, la Banca / SIM si impegna ad informare la banca depositaria del Cliente circa l’inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione che possano interessare le somme di denaro o gli strumenti finanziari che il Cliente intende ritirare a seguito dell’estinzione dei relativi conti*].

8.4 In caso di scioglimento del presente contratto, la [*Banca / SIM*] provvederà a mettere a disposizione del Cliente, secondo le indicazioni dallo stesso fornite, presso l’intermediario da questi indicato, nei tempi tecnici necessari, gli strumenti e prodotti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. La consegna degli strumenti e prodotti finanziari sarà effettuata a spese del Cliente. La [*Banca / SIM*], salvo diversa espressa istruzione del Cliente, avrà comunque facoltà di procedere alla liquidazione degli strumenti e prodotti finanziari e di mettere a disposizione del Cliente il controvalore in denaro, dopo il relativo incasso, in base alle previsioni del successivo comma 9.5. Resta inteso che la [*Banca / SIM*], ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese e oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti e prodotti finanziari, necessaria a soddisfare tali diritti.

8.5 In caso di scioglimento del presente contratto, le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico nel patrimonio in gestione saranno messe a disposizione del Cliente, presso l’intermediario da questi indicato, nei tempi tecnici necessari, secondo le indicazioni dallo stesso fornite e previo soddisfacimento da parte della [*Banca / SIM*] dei propri diritti vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

**9. Responsabilità del Cliente e vendita in danno**

Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, la [*Banca / SIM*] lo diffida a mezzo raccomandata A/R a pagare quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente espressamente autorizza la [*Banca / SIM*] ad addebitare ogni somma dovuta [*scegliere opzione corrispondente*] [*sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca / sulle evidenze presso la SIM e presso il conto da questa detenuta presso la banca depositaria / presso la banca depositaria del Cliente, restando inteso che la delega ad amministrare i conti ai sensi della successiva Sezione III espressamente autorizza la Banca / SIM agli addebiti di cui al presente art. 10*]. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce fin da ora alla [*Banca / SIM*] il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente art. 9. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti o prodotti finanziari di pertinenza del Cliente, la [*Banca / SIM*] avvertirà il Cliente del suo proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di [5/7] giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

**10. Modifiche contrattuali**

10.1 La [*Banca / SIM*] ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata A/R o per PEC, con preavviso non inferiore a [15 / 30] giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta alla [*Banca / SIM*].

10.2 Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dall’art. 10.1, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento *pro tempore* vigente.

**11. Computo dei termini**

Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

**12. Comunicazioni tra le parti**

12.1 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente contratto, le comunicazioni di ogni tipo tra le parti ai sensi del presente contratto, diverse dalle comunicazioni dalla Banca al Cliente per le quali la Normativa di Riferimento impone il supporto durevole, saranno effettuate via posta elettronica, all’indirizzo fornito in anagrafica o successivamente modificato.

12.2 Il Cliente riconosce che il recapito riportato in anagrafica costituisce elezione di domicilio ai sensi dell’art. 47 c.c.. Pertanto, ogni comunicazione o notifica dalla *[*Banca / SIM*]* al Cliente, comprese quelle previste dalla Normativa di Riferimento, saranno validamente eseguite al Cliente presso tale indirizzo. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra Parte mediante comunicazione scritta.

**13. Legge applicabile**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

**14. Reclami, sistemi di risoluzione alternativi delle controversie e foro competente**

14.1 Per eventuali contestazioni in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami di [●], tramite raccomandata a.r. o in via informatica all’indirizzo e-mail [●], o PEC [●]. La [*Banca / SIM*] tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di 60 giorni.

14. 2 Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L’ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000) e assolve la condizione di procedibilità di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l’Arbitro sono disponibili sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). In alternativa, prima di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Cliente deve effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio e a pena di improcedibilità, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all’art. 16 del d.gs. 4 marzo 2010, n. 28.

14.3 Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della [*Banca / SIM*].

**Sezione II - Servizio di gestione di portafogli**

**15. Oggetto del contratto**

Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, la [*Banca* / *SIM*] compie discrezionalmente ogni tipo di operazione, senza necessità di preventivo assenso del Cliente, nel rispetto delle caratteristiche della linea di gestione scelta mediante la sottoscrizione dell’Allegato 3 e di quanto previsto dal contratto. Il Cliente può richiedere l’attivazione di una o più linee di gestione anche successivamente alla conclusione del contratto, previa sottoscrizione dell’apposita modulistica, che deve considerarsi anch’essa parte integrante del contratto.

**16. Modalità di svolgimento del servizio di gestione di portafogli**

16.1 Il patrimonio conferito in gestione dal Cliente può essere costituito esclusivamente da denaro e strumenti e prodotti finanziari.

16.2 L’importo del conferimento iniziale - che può variare per ciascuna linea di gestione - non può essere inferiore a quello previsto dalla linea di gestione sottoscritta dal Cliente con l’Allegato 3. La [*Banca* / *SIM*] si riserva la facoltà di accettare conferimenti inferiori a quelli prefissati.

16.3 Il patrimonio gestito dalla [*Banca / SIM*] è rappresentato sia dai conferimenti iniziali del Cliente, sia da quelli successivamente eseguiti, dagli strumenti e prodotti finanziari e dalla liquidità derivanti da operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere dalla [*Banca / SIM*], nonché dai relativi diritti, proventi e frutti di qualunque genere comunque maturati (di seguito, il “**Portafoglio del Cliente**” o “**Portafoglio**”). In nessun caso la [*Banca* / *SIM*] potrà dare esecuzione al contratto prima che gli strumenti e prodotti finanziari e/o le somme trasmesse dal Cliente siano nella piena disponibilità della [*Banca* / *SIM*].

16.4 Le rimesse relative al conferimento iniziale e a quelli successivi saranno effettuate con le modalità previste nell’Allegato 3. Il Cliente potrà effettuare in ogni momento conferimenti aggiuntivi nel corso dell’esecuzione del contratto. Restano fermi i limiti di versamento di importi minimi eventualmente indicati con riferimento a singole linee di gestione nell’Allegato 3, nonché la facoltà della [*Banca / SIM*] di accettare conferimenti aggiuntivi in misura anche inferiore a tali limiti. In ogni caso, l’istruzione del Cliente di versare somme di denaro e/o di depositare strumenti e prodotti finanziari varrà di per sé come affidamento in gestione delle somme e dei prodotti in questione.

16.5 La [*Banca / SIM*] non può, salvo diversa previsione all’interno della singola linea di gestione, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. Il Cliente prende atto che l’uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità potrebbe provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della [*Banca / SIM*]. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione, calcolate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente per i rendiconti periodici.

16.6 La [*Banca / SIM*] ha facoltà di investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o impiegare in conti correnti di deposito bancari le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimenti. È facoltà della [*Banca / SIM*] coprire il rischio di cambio e di tasso con strumenti finanziari derivati o prodotti similari. Gli strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione solo se esplicitamente previsto nella linea di gestione sottoscritta dal Cliente.

16.7 Le percentuali di investimento in strumenti e prodotti finanziari indicate nella linea di gestione prescelta possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, etc.) o da operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, etc.).

16.8 Il Cliente potrà in qualunque momento chiedere la modifica delle caratteristiche della gestione prescelta selezionando una nuova linea di gestione tra quelle proposte dalla [*Banca / SIM*] purché anche la nuova linea sia adeguata al Cliente. A tal fine, il Cliente dovrà sottoscrivere e consegnare alla [*Banca / SIM*] un nuovo Allegato 3. Il mutamento delle caratteristiche della gestione non comporta effetti novativi rispetto agli investimenti e ai disinvestimenti effettuati nel quadro della linea di gestione precedente. La [*Banca / SIM*] provvederà a effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del patrimonio gestito alle caratteristiche della nuova linea di gestione.

16.9 Per ciascuna linea di gestione sarà indicato il parametro di riferimento, ove significativo. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che i parametri di riferimento indicati per ciascuna delle linee di gestione costituiscono un mero elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dalla [*Banca / SIM*] nell’attività di gestione, ma non costituisce un indicatore di futuri risultati dell’attività di gestione. La [*Banca / SIM*] non avrà alcun obbligo di raggiungere o superare tale parametro di riferimento che non rifletterà specularmente l’andamento del patrimonio gestito. Il Cliente prende atto che, qualora da esso richiesta, una politica di investimento flessibile determina per sua stessa natura la possibilità per la [*Banca / SIM*] di variare le componenti del portafoglio in misura significativa rispetto alla composizione del *benchmark*, qualora questo sia indicato nell’Allegato 3, così come – ad esempio – la possibilità di concentrare gli investimenti per tipologia, settore o area geografica. Pertanto, il Cliente si dichiara informato del fatto che il *benchmark*, qualora sia previsto, in presenza di politiche di gestione flessibili, ha natura meramente indicativa.

16.10 Gli strumenti e i prodotti finanziari presenti nel Portafoglio del Cliente verranno periodicamente valorizzati con i metodi, i criteri e la frequenza di valutazione stabiliti nell’Allegato 3.

16.11 La [*Banca / SIM*] non sarà responsabile per l’impossibilità o la difficoltà di trasferire titoli dovuta all’esistenza di vincoli di legge, statutari o contrattuali o comunque aventi l’effetto di limitare la libera trasferibilità degli strumenti e prodotti finanziari che rientrino o debbano rientrare nel portafoglio, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula del presente contratto.

16.12 Qualora nell’esercizio dell’attività di gestione siano acquisite (o raggiunte in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza di qualsiasi natura, nonché alla società partecipata, la [*Banca / SIM*] avvertirà tempestivamente il Cliente. Alla medesima comunicazione la [*Banca / SIM*] sarà tenuta nel caso di ogni successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra. La [*Banca / SIM*] non avrà l’obbligo di verificare né l’entità, né la tipologia delle partecipazioni già possedute dal Cliente presso altri intermediari, per le quali sussistano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza ovvero alla società partecipata, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni, cumulate con quelle eventualmente acquisite nell’ambito dell’attività di gestione, possano determinare obblighi di comunicazione o di autorizzazione.

16.13 Al fine di una più efficiente gestione del patrimonio del cliente, la [*Banca / SIM*] potrà delegare, conformemente alla Normativa di Riferimento, l’attività di gestione del portafoglio a terzi, anche esteri, nelle forme e nei limiti indicati nell’Allegato 3 con riferimento a ciascuna linea di gestione. In ogni caso, il conferimento di deleghe non comporta alcuna esclusione o limitazione della responsabilità della [*Banca / SIM*]. La [*Banca / SIM*] comunica prontamente al Cliente i dettagli della delega.

16.14 Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, il Cliente autorizza la [*Banca* / *SIM*] ad agire in nome proprio e per conto del Cliente. La [*Banca* / *SIM*] è autorizzata ad adempiere, anche in nome e per conto del Cliente, agli eventuali obblighi di deposito titoli, di copertura in contanti, di depositi di garanzia e all’assolvimento dei margini di garanzia necessari per l’esecuzione dell’operazione.

16.15 Nella trasmissione degli ordini relativi alle operazioni disposte, la [*Banca* / *SIM*] adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, secondo quanto previsto nel documento contenente la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla [*Banca* / *SIM*]. La [*Banca / SIM*] pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la [*Banca / SIM*] pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

16.16 Salve le garanzie costituite in favore della [*Banca / SIM*] ai sensi del presente contratto o ai sensi di un diverso contratto a esso collegato, il Cliente si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, il proprio Portafoglio.

16.17 La [*Banca / SIM*] è in ogni caso investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti e prodotti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla [*Banca / SIM*] stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.

16.18 Quando esistono tra la [*Banca / SIM*] e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.

16.19 Il Cliente potrà in ogni tempo chiedere la restituzione parziale delle somme nel rispetto dei limiti fissati eventualmente per la specifica linea di gestione prescelta, mediante comunicazione scritta, con i mezzi di cui all’art. 12.

16.20 Tutte le operazioni effettuate in esecuzione del presente contratto verranno regolate sui conti aperti presso la [*Banca / SIM*] [*oppure: tutte le operazioni* *effettuate in esecuzione del presente contratto verranno regolate sui conti indicati dal Cliente di cui alla Sezione III*].

**17. Istruzioni specifiche**

17.1 Il Cliente avrà la facoltà di impartire alla [*Banca / SIM*], per iscritto oppure telefonicamente, istruzioni specifiche in ordine alle operazioni da porre in essere con riferimento al Portafoglio del Cliente. La [*Banca / SIM*] è obbligata a conformarsi a tali istruzioni, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso, salva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso. Ove l’ordine impartito dal Cliente risulti non adeguato al profilo e alle caratteristiche del Cliente o, in ogni caso, non risulti compatibile con la linea di gestione prescelta, la [*Banca / SIM*] non lo esegue, restando sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell’ordine e ne dà immediata informazione al Cliente. La [*Banca / SIM*] valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario prescelto dal Cliente rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto quindi che la [*Banca / SIM*] potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni impartite dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la [*Banca / SIM*] o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la [*Banca / SIM*] o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.

17.2 Il Cliente dichiara di essere consapevole che le istruzioni specifiche eventualmente impartite potrebbero impedire alla [*Banca / SIM*] di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile. Ove le istruzioni specifiche impartite dal Cliente comportino uno scostamento dalla linea di gestione prescelta, la [*Banca / SIM*] avrà la facoltà di non eseguirle.

17.3 La [*Banca / SIM*] può rifiutarsi di dare esecuzione a istruzioni incomplete o incorrette. La [*Banca / SIM*] informerà con il mezzo che riterrà più opportuno il Cliente delle istruzioni che non riterrà complete o corrette. La [*Banca / SIM*] non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni del Cliente che la [*Banca / SIM*] riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consuetudini e le prassi di mercato italiani o esteri, o contrarie alla prassi operativa della [*Banca / SIM*].

17.4 Il Cliente è informato del fatto che, in virtù delle istruzioni specifiche dallo stesso impartite, il parametro di riferimento eventualmente indicato nell’Allegato 3 dalla [*Banca / SIM*] potrà risultare non più significativo. In tal caso, la [*Banca / SIM*] avrà facoltà di modificare tale parametro in qualunque momento e senza preavviso. La comunicazione della variazione del parametro di riferimento, nei casi previsti dalla presente clausola, potrà essere eseguita dalla [*Banca / SIM*] mediante comunicazione scritta inviata coi mezzi indicati all’art. 12.

17.5 Ove il Cliente disponga le istruzioni specifiche telefonicamente, le istruzioni e le connesse informazioni dovute dalla [*Banca / SIM*] saranno registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente con piena efficacia probatoria a tutti gli effetti di legge. Il Cliente autorizza la [*Banca / SIM*] a registrare le relative conversazioni telefoniche. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta di quest’ultimo, per un periodo di cinque anni.

17.6 L’esecuzione delle disposizioni del Cliente è subordinata alla contestuale costituzione da parte dello stesso dei fondi e/o dei margini indicati dalla [*Banca / SIM*], comunque non inferiori ai limiti previsti dalla Normativa di Riferimento e dalle previsioni delle casse di compensazione e garanzia e delle *clearing house* competenti. Poiché la natura delle operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della [*Banca / SIM*], ai sensi dell’art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.

17.7 Qualora il Cliente non effettui, nei termini di cui al precedente comma, il pagamento e il successivo adeguamento dei margini di garanzia, la [*Banca / SIM*] non darà corso all’operazione ovvero procederà alla chiusura totale o parziale dell’operazione stessa.

**18. Adeguatezza**

18.1 La [*Banca / SIM*] valuta l’adeguatezza rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità, sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

18.2 In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta,siain caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi. Per quanto concerne specificamente le eventuali preferenze di sostenibilità, verrà preso a riferimento il cointestatario che ha espresso una maggiore sensibilità sui temi ambientali, sociali e di governance. Qualora i cointestatari abbiano indicato principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità diversi tra loro, la [*Banca / SIM*] potrà prenderne in considerazione anche solo uno in occasione della valutazione di adeguatezza ([[5]](#footnote-5)).

18.3 Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il profilo del soggetto è rilasciato, in nome e per conto dello stesso, da colui che ne ha la rappresentanza. Ai fini della determinazione del profilo del rapporto, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario.

18.4 Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo del rapporto sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario.

18.5 Nel caso vi siano soggetti delegati a operare sul rapporto, ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario.

18.6 Il Cliente si impegna a fornire alla [*Banca / SIM*] informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate e a informare la [*Banca / SIM*] tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.

18.7 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la [*Banca / SIM*] di prestare il servizio di gestione di portafogli.

**19. Aggregazione degli ordini**

Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la [*Banca / SIM*] potrà aggregare l’ordine disposto per conto del Cliente con ordini di altri clienti o con gli ordini della [*Banca / SIM*] medesima. Tale aggregazione potrà essere effettuata anche in presenza di operazioni poste in essere in forza di un’istruzione specifica del Cliente. In ogni caso, il Cliente prende atto che l’aggregazione potrebbe tradursi in un pregiudizio per il Cliente medesimo.

**20. Comunicazione delle perdite e rendiconto**

20.1 La [*Banca / SIM*] informa il Cliente nel caso in cui il valore complessivo del portafoglio subisce un deprezzamento del 10% e, successivamente, di multipli del 10%. La perdita deve essere valutata in base al valore totale del portafoglio, come indicata nell’ultimo rendiconto. Tale comunicazione dovrà essere inviata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la suddetta soglia sia stata superata. Qualora la soglia sia stata superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo. La modalità di calcolo della perdita è determinata secondo le previsioni della Normativa di Riferimento.

20.2 Entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare, la [*Banca / SIM*] fornirà su supporto durevole al Cliente il rendiconto relativo al periodo di riferimento, riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso, che include le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento ([[6]](#footnote-6)). Nel rendiconto trimestrale, la [*Banca / SIM*] informerà il Cliente, in forma aggregata, in merito ai costi e agli oneri del servizio prestato e degli strumenti o prodotti finanziari oggetto delle operazioni eseguite e fornirà un’illustrazione che mostri l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli ([[7]](#footnote-7)).

20.3 Il Cliente potrà altresì richiedere di ricevere le informazioni essenziali sulle operazioni di volta in volta eseguite secondo il contenuto, i termini e le modalità di cui alla Normativa di Riferimento. Ove il Cliente abbia richiesto la documentazione sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione ai sensi del periodo precedente della presente clausola, fatte salve le eccezioni previste dalla Normativa di Riferimento, il rendiconto complessivo verrà fornito ogni 12 mesi, mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avverrà su supporto durevole al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la [*Banca / SIM*] riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto

20.4 Quando il Cliente abbia optato per una linea di gestione che sia caratterizzata da effetto leva, il rendiconto periodico verrà fornito comunque almeno una volta al mese.

20.5 Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla [*Banca / SIM*] entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

**Sezione III - Custodia e sub-deposito di somme di denaro e strumenti finanziari** ([[8]](#footnote-8))

**[*a) SIM autorizzate alla detenzione di strumenti finanziari e liquidità della clientela*]**

**22. Apertura di conti strumentali**

La SIM apre a nome del Cliente un conto titoli e un conto liquidità asserviti e strumentali alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui alla Sezione II. Conseguentemente, il Cliente prende atto che non potrà impartire disposizioni a valere su tali conti, fatte salve le ipotesi specificamente disciplinate nella Sezione II.

**23. Modalità di deposito di somme di denaro**

23.1 I conferimenti in denaro di cui al presente contratto sono, secondo gli accordi delle parti, consegnati o trasferiti dal Cliente alla SIM. Il denaro verrà depositato, senza indugio, in un apposito conto intestato alla SIM acceso presso una banca con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi, e in ogni caso distinto dai conti in cui la SIM detiene somme di denaro proprie. Sul conto terzi la SIM potrà depositare anche somme di denaro pertinenti ad altri clienti. La SIM tiene presso di sé, in conti individuali intestati al Cliente, evidenza contabile dei depositi effettuati presso la propria banca depositaria e provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi di compendio dei conti individuali tenuti presso di sé e le risultanze degli estratti conto emessi dalla banca depositaria.

23.2 Per i conti intestati al Cliente accesi presso la SIM non opererà la compensazione legale e giudiziale. Per i conti intestati alla SIM accesi presso la propria banca depositaria per i beni di terzi, la SIM si impegna a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca depositaria nei suoi confronti.

23.3 Qualora in esecuzione del presente contratto vengano aperti più conti intestati al Cliente, la SIM è autorizzata, in relazione alle esigenze operative, a trasferire le somme di denaro del Cliente da un conto a un altro.

23.4 La SIM non corrisponde interessi al Cliente sulle somme di denaro depositate [oppure: *La SIM riconosce al Cliente gli interessi sulle somme di denaro depositate in relazione a tutte le operazioni (oppure in relazione alle operazioni su strumenti finanziari non derivati) in misura pari a quanto di volta in volta percepito dalla SIM (oppure nella misura forfettaria di ……, pari a quanto mediamente percepito dalla SIM; oppure nella misura di ……, difforme da quanto percepito dalla SIM)*].

23.5 La SIM non darà luogo al deposito qualora l’esecuzione dell’incarico preveda la consegna materiale del danaro ricevuto dal Cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell’incarico da espletare.

23.6 In caso di *default* della banca depositaria di cui all’art. 23.1 è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti della SIM.

**24. Modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari**

24.1 Gli strumenti finanziari detenuti dalla SIM per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto devono risultare da apposite evidenze contabili secondo le modalità previste dalla Direttiva Delegata (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016 (di seguito, la “**Direttiva Delegata**”)[[9]](#footnote-9).

24.2 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all’estero, la SIM è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari esteri abilitati, previsti dalla Direttiva Delegata (gli organismi e i depositari abilitati, collettivamente, i “**Sub-depositari**”), nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i Sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno ciò non sia imposto dalla natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. .

24.3 Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i Sub-depositari di cui alla clausola 24.2 in conti intestati alla SIM, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. Quando applicabile, i conti presso i Sub-depositari sono rubricati per singolo cliente.

24.4 La SIM provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-depositari.

24.5 Qualora gli strumenti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la SIM è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei soggetti Sub-depositari, e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.

24.6 Qualora il Cliente ordini alla SIM l’acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri Sub-depositari che, per quanto di conoscenza della SIM, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la SIM informerà il Cliente di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento del suddetto ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.

**25. Amministrazione degli strumenti finanziari**

25.1 La SIM amministrerà gli strumenti finanziari del Cliente e in generale provvederà alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari del Cliente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari registrati in Italia e, quando possibile, anche con riferimento agli strumenti finanziari registrati all’estero, esigerà gli interessi ed i dividendi, verificherà i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curerà le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole. Inoltre, su richiesta del Cliente, in relazione a determinati strumenti finanziari, la SIM effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2370, comma 2, c.c. o rilascerà la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata previsto dalla Normativa di Riferimento, al fine dell’intervento in assemblea e dell’esercizio del voto o al fine dell’esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri Sub-depositari, la SIM si adopererà, sempre su richiesta del Cliente, per ottenere una corrispondente comunicazione o certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, dichiarando fin da ora di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del Cliente non pervenga con congruo anticipo.

25.2 In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di capitale sociale, la SIM chiederà in tempo utile istruzioni al Cliente e provvederà all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti.

25.3 In difetto di tempestive istruzioni, la SIM curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente, ove previsto in base alla normativa applicabile.

25.4 Il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia spetta al Cliente e, conseguentemente, non verrà esercitato dalla SIM. Il Cliente potrà comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell’art. 2372 c.c. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di società italiane potrà essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni, utilizzando il modulo predisposto dalla SIM e sarà sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea. Le parti stabiliranno di volta in volta le modalità e la forma delle deleghe di partecipazione alle assemblee di società estere che il Cliente voglia eventualmente conferire alla SIM.

La SIM può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo predisposto dalla SIM qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all’ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi la SIM deve dare immediata comunicazione al Cliente, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto; tuttavia il Cliente può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quello indicato. In assenza di tempestive specifiche istruzioni, la SIM, nell’interesse del Cliente e allo scopo di consentire, l’esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a procedere agli adempimenti necessari per la partecipazione all’assemblea restando fermo il rispetto delle condizioni sopra previste per l’esercizio del potere di rappresentanza. Saranno a carico del Cliente tutte le spese relative a tali adempimenti, e la SIM potrà non procedere qualora le stesse non siano state anticipate.

25.5 La SIM fornirà, con cadenza trimestrale, su supporto durevole ([[10]](#footnote-10)) un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente unitamente al rendiconto relativo al servizio di gestione di portafogli.

**Sezione III - Deposito di somme di denaro e custodia e sub-deposito di strumenti finanziari**

**[b*) banche*]**

**22. Apertura di conti strumentali**

22.1 La Banca apre a nome del Cliente un conto titoli e un conto liquidità asserviti e strumentali alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui alla Sezione II. Conseguentemente, il Cliente prende atto che non potrà impartire disposizioni a valere su tali conti, fatte salve le ipotesi specificamente disciplinate nella Sezione II.

22.2 Tutti i movimenti in euro, in dare ed avere, derivanti dall’attività di gestione, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in strumenti e prodotti finanziari oggetto del presente contratto, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti e prodotti finanziari nonché gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant’altro derivante dalla gestione stessa saranno regolati fra la Banca e il Cliente ai sensi del contratto mediante addebito e accredito sul predetto conto liquidità.

22.3 La Banca tiene evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati al Cliente e suddivisi per tipologia di servizio prestato.

22.4 In caso di subdeposito è altresì riportata l’indicazione del subdepositario.

22.5 Gli strumenti e prodotti finanziari oggetto del servizio di gestione di portafogli vengono immessi in un conto titoli intestato al Cliente, sul quale verranno altresì registrati i movimenti derivanti dall’attività di gestione di portafogli.

22.6 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all’estero, la Banca è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti e prodotti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari abilitati, di cui alla Direttiva Delegata (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016 (la “**Direttiva Delegata**”) (gli organismi e i depositari esteri abilitati, collettivamente, i “**Sub-depositari**”), nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i Sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno ciò non sia imposto dalla natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. Il Cliente è in ogni caso informato che, in tal caso, le sue somme di denaro non saranno detenute in conformità con i requisiti previsti per la salvaguardia dei fondi dei clienti introdotti dalla Direttiva Delegata.

22.7 Gli strumenti e prodotti finanziari sono rubricati presso i Sub-depositari di cui alla clausola che precede in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti e prodotti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

22.8 La Banca provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-depositari.

22.9 Qualora gli strumenti e prodotti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei Sub-depositari, e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti e prodotti finanziari della stessa specie e qualità.

22.10 Qualora il Cliente ordini alla Banca l’acquisto di strumenti e prodotti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri Sub-depositari che, per quanto di conoscenza della Banca, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Banca informerà il Cliente di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento del suddetto ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.

**23. Amministrazione degli strumenti finanziari**

23.1 La Banca amministrerà gli strumenti finanziari del Cliente e in generale provvederà alla tutela dei diritti inerenti agli stessi. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari registrati in Italia e, quando possibile, anche con riferimento agli strumenti finanziari registrati all’estero, esigerà gli interessi e i dividendi, verificherà i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curerà le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole. Inoltre, su richiesta del Cliente, in relazione a determinati strumenti finanziari, la Banca effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2370, comma 2, c.c. o rilascerà la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata previsto dalla Normativa di Riferimento, al fine dell’intervento in assemblea e dell’esercizio del voto o al fine dell’esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri Sub-depositari esteri, la Banca si adopererà, sempre su richiesta del Cliente, per ottenere una corrispondente comunicazione o certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, dichiarando fin da ora di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del Cliente non pervenga con congruo anticipo.

23.2 In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di capitale sociale, la Banca chiederà in tempo utile istruzioni al Cliente e provvederà all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti.

23.3 In difetto di tempestive istruzioni, la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente, ove previsto in base alla normativa applicabile.

23.4 Il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia spetta al Cliente e, conseguentemente, non verrà esercitato dalla Banca. Il Cliente potrà comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell’art. 2372 c.c. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di società italiane potrà essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca e sarà sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea. Le parti stabiliranno di volta in volta le modalità e la forma delle deleghe di partecipazione alle assemblee di società estere che il Cliente voglia eventualmente conferire alla Banca.

La Banca può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo predisposto dalla Banca qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all’ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi la Banca deve dare immediata comunicazione al Cliente, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto; tuttavia il Cliente può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quello indicato. In assenza di tempestive specifiche istruzioni, la Banca, nell’interesse del Cliente e allo scopo di consentire, l’esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a procedere agli adempimenti necessari per la partecipazione all’assemblea restando fermo il rispetto delle condizioni sopra previste per l’esercizio del potere di rappresentanza. Saranno a carico del Cliente tutte le spese relative a tali adempimenti, e la Banca potrà non procedere qualora le stesse non siano state anticipate.

23.5 La Banca fornirà su supporto durevole un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente unitamente al rendiconto relativo al servizio di gestione di portafogli, ogni tre mesi, redatto in conformità alla Normativa di Riferimento ([[11]](#footnote-11)).

**Sezione III - Delega a operare sui conti intrattenuti dal Cliente presso una banca depositaria**

**[c*) SIM non autorizzate alla detenzione, neanche temporanea, di beni della clientela*]**

**22. Delega**

22.1 Il Cliente si impegna a conferire alla SIM una delega a operare sui conti liquidità e titoli accesi presso la banca depositaria del Cliente, incaricando tale banca depositaria di trasmettere i rendiconti anche alla SIM.

22.2 La SIM potrà utilizzare la delega solamente per dare alla banca depositaria del Cliente istruzioni di addebito o di accredito di somme di denaro o di strumenti / prodotti finanziari derivanti dall’attività di prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente contratto, ivi incluso il diritto di eseguire il mandato a vendere di cui all’art. 10.

22.3 Il Cliente si impegna a non operare in alcun modo sui conti di cui al primo comma.

22.4 La SIM non sarà responsabile per inesattezze, omissioni o eventi dannosi in relazione alle movimentazioni dei conti che non dipendano direttamente dalla propria colpa grave o dolo e si riserva in tali casi di rifiutare l’esecuzione delle operazioni e di adottare i rimedi di cui all’art. 9 per coprire ogni perdita o danno derivanti all’intermediario dai suddetti eventi.

[Luogo, data]

[Il Cliente]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

Nome:

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 21, comma 2, e 85, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Cliente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti:

Art. 4 (cointestazione)

Art. 5 (cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto)

Art. 8 (recesso della Banca / SIM, clausola risolutiva espressa, facoltà della Banca / SIM di liquidare gli strumenti e i prodotti finanziari in gestione in caso di scioglimento del contratto - messa a disposizione del Cliente delle disponibilità liquide dello stesso a seguito del soddisfacimento da parte della Banca / SIM dei propri diritti in caso di scioglimento del contratto)

Art. 9 (vendita in danno)

Art. 10.1 (facoltà di modifica unilaterale delle condizioni normative ed economiche)

Art. 14.2 (foro esclusivo)

Art. 16.5 (utilizzo leva finanziaria – perdite eccedenti il patrimonio conferito in gestione)

Art. 16.6 (facoltà della Banca / SIM di investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di impiegare in conti di deposito bancari le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimento)

Art. 16.7 (casi di superamento delle percentuali di investimento in strumenti e prodotti finanziari indicati nelle linee di gestione)

Art. 16.11 (esclusioni e limitazioni di responsabilità della Banca / SIM)

Art. 16.12 (assenza di obblighi in capo alla Banca / SIM di verificare le partecipazioni rilevanti possedute dal Cliente presso la Banca / SIM mediante altro rapporto contrattuale oppure presso altri intermediari)

Art. 16.13 (delega di gestione)

Art. 16.14 (facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente)

Art. 16.17 (impegno del Cliente a non vincolare a qualsiasi titolo in favore di chiunque il Portafoglio del Cliente)

Art. 16.18 (diritto di pegno e ritenzione in capo alla Banca/SIM)

Art. 16.19 (compensazioni tra conti del medesimo Cliente)

Artt. 17.1, 17.2 e 17.3 (facoltà della Banca/SIM di non eseguire e trasmettere gli ordini)

Art. 17.4 (facoltà della Banca / SIM di modificare il parametro di riferimento)

Art. 17.7 (mancata esecuzione/chiusura parziale o totale dell’operazione/ in caso di omesso versamento della provvista e dei margini di garanzia)

Art. 19 (aggregazione di ordini)

Art. 20.5 (approvazione tacita della documentazione)

 [a) SIM autorizzate alla detenzione di strumenti finanziari e liquidità della clientela]

Art. 22.6. (esclusione di responsabilità in caso di *default* della banca depositaria delle somme del Cliente)

Art. 23 (modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari)

Art. 24 (amministrazione degli strumenti finanziari)

[b) banche]

Artt. da 21.6 a 21.10 (deposito di somme di denaro e modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari)

Art. 22 (amministrazione degli strumenti finanziari)

[c) SIM non autorizzate alla detenzione, neanche temporanea, di beni della clientela]

Art. 22 (delega)

[Luogo, data]

Il Cliente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

1. Si presuppone la conclusione del contratto mediante scambio di proposta e accettazione, che comporta che l’intermediario accetti (per iscritto) la proposta del cliente e gliela invii o consegni. Il contratto si considera concluso, in tale eventualità, quando il cliente ha notizia dell’accettazione della [*Banca / SIM*]. È ovviamente possibile, in sede di personalizzazione del contratto, prevedere altre modalità di conclusione, nel rispetto dell’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. [↑](#footnote-ref-1)
2. La modalità di trasmissione delle informazioni precontrattuali non devono essere disciplinate nel contratto (che logicamente é successivo). Sarebbe opportuno prevederle, invece, in un modulo a parte nel quale il cliente, in sede precontrattuale, esprime la propria preferenza circa le modalità di trasmissione di tali informazioni e dà atto di averle ricevute. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se procede all’esecuzione degli ordini e non alla semplice trasmissione a un negoziatore terzo, la [*Banca / SIM*] dovrà ottenere il consenso del Cliente alla strategia di esecuzione degli ordini e alla possibilità di esecuzione degli ordini al di fuori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Tali dichiarazioni dovranno essere raccolte nella fase precontrattuale. [↑](#footnote-ref-3)
4. La sospensione dell’efficacia riguarda soltanto, nel caso di operatività a distanza, il contratto quadro e non le singole operazioni. [↑](#footnote-ref-4)
5. È la soluzione più prudenziale alla luce degli Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza. La normativa consente tuttavia all’intermediario di adottare ulteriori opzioni come, ad esempio, il Cointestatario Leader o il Profilo Convenzionale. In quest’ultimo caso, le *Guidelines* indicano però che l’utilizzo di un profilo medio del livello di conoscenza ed esperienza ai fini della valutazione difficilmente può essere ritenuto in conformità con la normativa. [↑](#footnote-ref-5)
6. Il Regolamento Delegato (art. 60, paragrafo 3, lett. a), prevede la possibilità di non inviare il rendiconto trimestrale quando la [*Banca / SIM*] fornisce al cliente accesso a un sistema *on line* che si configura come supporto durevole dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni e l'intermediario ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del portafoglio almeno una volta durante il trimestre. [↑](#footnote-ref-6)
7. L’informativa ex post sui costi e oneri deve essere inviata almeno una volta all’anno. [↑](#footnote-ref-7)
8. Occorrerà scegliere una delle tre possibili versioni della Sezione III a seconda della tipologia di intermediario. [↑](#footnote-ref-8)
9. Si tratta comunque di una direttiva, che deve essere ancora recepita pienamente in Italia. [↑](#footnote-ref-9)
10. () L’art. 63 del Regolamento Delegato 565/2017 prevede che tale rendiconto non è necessario quando “*l’impresa di investimento da ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari o fondi e l’impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione*”. [↑](#footnote-ref-10)
11. Il termine di tre mesi non è obbligatorio per gli Istituti di Credito. [↑](#footnote-ref-11)